

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1247 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Stefano BANDECCHI, e della società TERNANA WOMEN S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Stefano BANDECCHI, all'epoca dei fatti Presidente della società TERNANA WOMEN S.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso, in data 17.04.2026, nel commentare la decisione del Tribunale Fallimentare di Terni di disporre la liquidazione giudiziale con gestione provvisoria della società TERNANA CALCIO s.r.l. (di cui lo stesso era stato in precedenza Presidente) espresso pubblicamente giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri del sig. Guglielmo Antonio MANZO in qualità di Presidente della S.S. AREZZO S.R.L.;

TERNANA WOMEN S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 23, comma 5, del C.G.S., per il menzionato comportamento ascrivibile al sig. Stefano Bandecchi nella propria qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente della società TERNANA WOMEN S.R.L.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Stefano BANDECCHI,
 - Società TERNANA WOMEN S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo Tagliavento;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Stefano BANDECCHI,
 - € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società TERNANA WOMEN S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò